

Disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (decorrenza 2024)

Relazione Tecnica

Gli articoli 1 e 2, di carattere ordinamentale, non determinano effetti finanziari.

Articolo 3

La norma dispone che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, con una stabile organizzazione o una base fissa svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera. Pertanto la tassazione ordinaria sarà applicata ai soli soggetti residenti nel territorio italiano, che, successivamente all'entrata in vigore della norma stessa, diventino titolari di reddito di lavoro dipendente prestato in Svizzera in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. In base all'articolo 3 dell'Accordo in esame, detto reddito è imponibile nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa entro il limite dell'80% di quanto dovuto nello stesso Paese in base alle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato. Il provvedimento all'articolo 4 stabilisce, inoltre, l'elevazione della franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani da 7.500 euro a 10.000 euro, la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri (articolo 5), l'esenzione degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro (articolo 6). Per quanto riguarda l'elevazione della franchigia a 10.000 euro, la presente stima considera gli effetti per i soli frontalieri italiani che lavorano in Svizzera.

La legislazione vigente, definita dalle Convenzioni tra Italia e Svizzera, stabilisce, per i lavoratori frontalieri che hanno la propria residenza in un Comune italiano ubicato nell'ambito della "fascia di 20 chilometri" dal confine, che le remunerazioni dei lavoratori frontalieri sono imponibili solo nello Stato in cui l'attività dei frontalieri stessi viene svolta. Sono, inoltre, previste delle modalità per la compensazione finanziaria operata da alcuni Cantoni a beneficio dei comuni italiani di confine di una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - delle remunerazioni dei frontalieri italiani. Nella presente stima non vengono considerati gli effetti della suddetta compensazione finanziaria. Per i frontalieri italiani che risiedono oltre la fascia di 20 chilometri è invece applicabile il regime generale di tassazione italiano prevedendo la disciplina della franchigia di 7.500 euro e del credito d'imposta.



Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati forniti dal Canton Ticino relativi ad un campione di frontalieri italiani in tale territorio. I lavoratori italiani nel Canton Ticino rappresentano la quasi totalità dei frontalieri italiani.

Si ipotizza che ogni anno la quota di nuovi frontalieri sia pari al 5% della platea esistente fino ad un completo effetto di sostituzione fra nuovi e vecchi frontalieri a partire dal ventesimo anno dall'entrata in vigore della norma.

Applicando al reddito di lavoro dipendente la deducibilità di 10.000 euro prevista dalla norma, le aliquote medie di imposizione in Italia stimate con il modello di microsimulazione IRPEF, attribuendo il credito di imposta per le imposte trattenute in Svizzera, si stimano i seguenti effetti sul gettito, su base annua, dovuti all'introduzione della norma, nell'ipotesi che l'Accordo si applichi a decorrere dall'anno d'imposta 2024:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Dal 2043
IRPEF	14,4	28,9	43,3	57,7	72,2	86,6	101	115,5	129,9	144,3	158,7	173,2	187,6	202	216,5	230,9	245,3	259,8	274,2	288,6
Addizionale regionale	1,3	2,5	3,8	5,1	6,4	7,6	8,9	10,2	11,4	12,7	14	15,3	16,5	17,8	19,1	20,3	21,6	22,9	24,2	25,4
Addizionale comunale	0,5	1	1,4	1,9	2,4	2,9	3,4	3,9	4,3	4,8	5,3	5,8	6,3	6,8	7,2	7,7	8,2	8,7	9,2	9,7
Totale	16,2	32,4	48,5	64,7	81	97,1	113,3	129,6	145,6	161,8	178	194,3	210,4	226,6	242,8	258,9	275,1	291,4	307,6	323,7

Milioni di euro

L'andamento finanziario risulta il seguente:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Dal 2045
IRPEF	0,0	25,3	39,7	54,1	68,6	83,0	97,4	111,8	126,3	140,7	155,1	169,6	184,0	198,4	212,9	227,3	241,7	256,2	270,6	285,0	299,5	288,6
Addizionale regionale	0,0	1,3	2,5	3,8	5,1	6,4	7,6	8,9	10,2	11,4	12,7	14,0	15,3	16,5	17,8	19,1	20,3	21,6	22,9	24,2	25,4	25,4
Addizionale comunale	0,0	0,6	1,1	1,6	2,1	2,6	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	5,9	6,4	6,9	7,4	7,9	8,4	8,8	9,3	9,8	9,7
Totale	0	27,2	43,3	59,5	75,8	92	108	124,2	140,5	156,6	172,8	189,1	205,2	221,3	237,6	253,8	269,9	286,2	302,3	318,5	334,7	323,7

Milioni di euro

Articolo 4

Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani

La proposta in esame dispone che i redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente i 10.000 euro.

La legislazione vigente prevede che tali redditi siano imponibili per la parte eccedente i 7.500 euro. Per i nuovi frontalieri svizzeri entro il raggio di 20 Km dal confine svizzero che in base al nuovo Accordo verseranno l'IRPEF applicando per la prima volta la franchigia, la stima degli effetti finanziari è compresa



nell'ambito della valutazione del gettito IRPEF contenuta nella stima dell'articolo 3.

Per gli altri soggetti, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, tramite il modello di microsimulazione Irpef si stima che l'elevazione dell'esenzione a 10.000 euro per i soggetti frontalieri determini una variazione di gettito Irpef di competenza annua di circa **-10,4** milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di **-0,6** e **-0,2** milioni di euro.

Considerando la decorrenza della disposizione dall'anno di applicazione dell'Accordo in esame, ipotizzata nell'anno 2024, si riporta di seguito l'andamento finanziario:

	2024	2025	2026
IRPEF	0,0	-18,1	-10,4
Addizionale regionale	0,0	-0,6	-0,6
Addizionale comunale	0,0	-0,3	-0,2
Totale	0	-19,0	-11,2

- Milioni di euro

Articoli 5 e 6

La norma dispone la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri previsti a carico dei medesimi (articolo 5) e l'esenzione da tassazione degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta attività di lavoro dipendente (articolo 6).

La misura di cui all'articolo 5 determina un minor recupero IRPEF che è già incluso nella stima complessiva del gettito della stessa imposta effettuata per l'articolo 3. Con riferimento all'articolo 6, la misura rappresenta una disposizione volta a dare maggiore certezza circa l'applicazione dello stesso trattamento tributario già previsto a legislazione vigente per analoghe prestazioni erogate in Italia. La precisazione si rende necessaria alla luce del nuovo trattamento tributario dei redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri svizzeri entro il raggio di 20 km dal confine disposto dall'Accordo. Alla luce di quanto esposto la misura di esenzione non determina effetti finanziari rispetto né a quanto scontato nelle previsioni del Bilancio dello Stato né rispetto alla stima del gettito IRPEF derivante dall'Accordo effettuata per l'articolo 3, che non tiene conto dei suddetti assegni.

Articolo 7

Modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani

L'articolo prevede per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo



1, comma 1, lettera a), della presente legge, in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo n. 22 del 2015, il calcolo della NASpI per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalità stabilite dell'articolo 65, comma 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n.364. La disposizione in esame non si dovrebbe applicare qualora l'importo della NASpI risultasse superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Inps condotta sull'anno 2021 risultano circa 5.900 lavoratori frontalieri beneficiari di trattamento Naspi, **5.700 dei quali Frontalieri Svizzeri**.

Considerando che la normativa Svizzera prevede che l'importo della disoccupazione sia pari al 70% dell'ultima retribuzione, il maggior onere mensile 2021 derivante dal calcolo della prestazione Naspi nella misura del 70% della retribuzione percepita, rispetto alla prestazione erogata a legislazione vigente, è risultato mediamente pari a 1.250 euro.

Pertanto, il maggior onere complessivo 2021 derivante dalla nuova modalità di calcolo della Naspi per tutti i lavoratori frontalieri, proposta dall'emendamento in esame, per i Frontalieri Svizzeri di 21,4 milioni di euro.

Nella tabella seguente viene riportato il maggior onere nel decennio 2023-2032 calcolato nell'ipotesi di invarianza della platea dei beneficiari e sviluppando le retribuzioni sulla base dei parametri contenuti nel NADEF di novembre 2022.

Anno	Maggior onere per Naspi (Importi in milioni di euro)
2023	22,8
2024	23,6
2025	24,2
2026	24,9
2027	25,6
2028	26,3
2029	27,0
2030	27,7
2031	28,4
2032	29,2



Considerando che tale maggior onere sarà integralmente rimborsato dallo Stato presso cui il lavoratore frontaliere ha prestato l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 65, commi 6, 7 e 8 del Regolamento CE n. 883/04 e dell'articolo 70 del Regolamento CE n. 987/09, l'articolo in esame non genera effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato. Si rileva invece un onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023 che è compensato mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Per quanto attiene l'onere per copertura figurativa nulla varia rispetto alla normativa vigente.

Articolo 8

Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri

La norma in esame introduce, per i soggetti frontalieri residenti in Svizzera, titolari di reddito di lavoro dipendente prestato in Italia, una riduzione del 20 per cento dell'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF dovuta su tali redditi.

La legislazione vigente, definita dalle Convenzioni tra Italia e Svizzera, stabilisce che le remunerazioni dei lavoratori frontalieri sono imponibili solo nello Stato in cui l'attività dei frontalieri stessi viene svolta.

Sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2019, i soggetti che hanno indicato la residenza in Svizzera, percettori di reddito di lavoro dipendente in regioni italiane confinanti con la Svizzera, risultano di circa 570 unità. Per tali soggetti si stima un ammontare di Irpef dovuta, ridotta di $\frac{1}{4}$ per tener conto degli effettivi frontalieri, di circa 9,3 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di 0,5 e 0,2 milioni di euro. Applicando la riduzione del 20 per cento, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di **1,9 milioni di euro** e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di **0,1 e 0,04 milioni di euro**.

Considerando la decorrenza della disposizione dall'anno di applicazione dell'Accordo in esame, ipotizzata nell'anno 2024, si riporta di seguito l'andamento finanziario:

	2024	2025	2026
IRPEF	-1,6	-1,9	-1,9
Addizionale regionale	0,0	-0,1	-0,1
Addizionale comunale	0,0	-0,04	-0,04
Totale	-1,6	-2,04	-2,04

Milioni di euro

Articolo 9



Ripartizione della compensazione finanziaria

La norma dispone che ciascuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versi ogni anno, per gli anni fiscali di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.



La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40% dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

Considerando il dato dei ristorni ultimo disponibile e la quota annua di nuovi frontalieri ipotizzata pari al 5% della platea esistente al momento dell'applicazione dell'Accordo, si stima il seguente andamento finanziario:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Dal 2045	
Effetti sui ristorni (Maggiori spese)	0	-4,5	-8,9	-13,4	-17,8	-22,3	-26,7	-31,2	-35,6	-40,1	-44,5	-49,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0

Milioni di euro

Nel complesso si hanno i seguenti effetti derivanti dagli articoli 3, 5, 6, 8 e 9:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Dal 2045	
Maggiori entrate erariali - tassazione frontalieri italiani	0	25,3	39,7	54,1	68,6	83	97,4	111,8	126,3	140,7	155,1	169,6	184	198,4	212,9	227,3	241,7	256,2	270,6	285	299,5	288,6	
Minori entrate erariali - tassazione frontalieri svizzeri	-1,6	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Effetti sui ristorni (Maggiori spese)	0,0	-4,5	-8,9	-13,4	-17,8	-22,3	-26,7	-31,2	-35,6	-40,1	-44,5	-49,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0
TOTALE maggiori entrate nette erariali	-1,6	18,9	28,9	38,9	48,9	58,9	68,8	78,8	88,8	98,8	108,7	118,8	93,1	107,5	122,0	136,4	150,8	165,3	179,7	194,1	208,6	197,7	
Maggiori entrate territoriali - tassazione frontalieri italiani	0	1,9	3,6	5,4	7,2	9	10,6	12,4	14,2	15,9	17,7	19,5	21,2	22,9	24,7	26,5	28,2	30	31,7	33,5	35,2	35,1	
Minori entrate territoriali - tassazione frontalieri svizzeri	0	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
TOTALE maggiori entrate nette territoriali	0	1,76	3,46	5,26	7,06	8,86	10,46	12,26	14,06	15,76	17,56	19,36	21,06	22,76	24,56	26,36	28,06	29,86	31,56	33,36	35,06	34,96	
Totale	-1,6	20,71	32,36	44,11	56,0	67,71	79,26	91,01	102,86	114,51	126,26	138,11	114,16	130,26	146,56	162,76	178,86	195,16	211,26	227,46	243,66	232,66	

Milioni di euro



Effetti complessivi – articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Dal 2045
IRPEF	-1,6	5,3	27,4	41,8	56,3	70,7	85,1	99,5	114	128,4	142,8	157,3	171,7	186,1	200,6	215	229,4	243,9	258,3	272,7	287,2	276,3
Addizionale regionale	0	0,6	1,8	3,1	4,4	5,7	6,9	8,2	9,5	10,7	12	13,3	14,6	15,8	17,1	18,4	19,6	20,9	22,2	23,5	24,7	24,7
Addizionale comunale	0	0,26	0,86	1,36	1,86	2,36	2,76	3,26	3,76	4,26	4,76	5,26	5,66	6,16	6,66	7,16	7,66	8,16	8,56	9,06	9,56	9,46
Effetto sui ristorni (maggiori spese)	0	-4,5	-8,9	-13,4	-17,8	-22,3	-26,7	-31,2	-35,6	-40,1	-44,5	-49,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0
Totale	-1,6	1,66	21,16	32,86	44,76	56,46	68,06	79,76	91,66	103,26	115,06	126,86	102,96	119,06	135,36	151,56	167,66	183,96	200,06	216,26	232,46	221,46

Milioni di euro

Articolo 10**Risorse finanziarie per i comuni di frontiera**

La disposizione prevede che, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo, ai Comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i. dell'Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 9 effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974. Tale livello di finanziamento, assicurato anche a regime, al termine del periodo transitorio (comma 2), è fissato in relazione a quanto previsto dal Memorandum di intesa tra Governo, sindacati e associazione dei comuni italiani di frontiera, siglato il 23 dicembre 2020. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Al comma 4, inerente al funzionamento della Commissione mista prevista dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo, non si ascrivono effetti negativi a carico della finanza pubblica in considerazione dell'apposizione di una specifica clausola di invarianza finanziaria.

Al comma 5 è disciplinata la procedura per definire i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2; nell'ambito della presente disposizione è, altresì, previsto che il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, ove adottato come criterio di riparto diretto ai comuni di frontiera delle risorse di cui al comma 1, possa assumere rilievo limitatamente alla quota massima del 3 per cento.

Le disposizioni di cui al presente comma concernono aspetti meramente procedurali o definitivi delle modalità di riparto e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la



finanza pubblica.

Al comma 6 è prevista l'apposizione del limite massimo del 50 per cento dell'importo ai fini dell'utilizzazione in parte corrente delle risorse di cui al presente articolo. La presente disposizione non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 11

Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche

La disposizione in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per l'anno 2026, 32,86 milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno 2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041, 200,06 milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei Comuni di frontiera di cui all'articolo 10, nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.

Al comma 2 è disciplinata la procedura per definire i criteri per la distribuzione delle risorse allocate sul fondo di cui al presente articolo alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera. La disposizione di cui al presente comma concerne aspetti meramente procedurali e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12

Disposizioni diverse

La disposizione di cui al comma 1, nelle more dell'entrata in vigore delle intese conseguenti agli accordi



di cui all'articolo 1 della presente legge in materia di telelavoro e comunque non oltre il 30 giugno 2023, prevede che si considerano effettuati nell'altro Stato i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro fino a un massimo del 40 per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri.

La modifica si rende necessaria in quanto quando era stato concluso il suddetto Accordo non esistevano ancora le modalità di svolgimento di lavoro a distanza ("*smart working*"). Pertanto, appare necessario integrare il Protocollo aggiuntivo all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020, una volta entrato in vigore, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti da tale Accordo, al fine dell'applicazione delle regole relative al telelavoro sia ai soggetti rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 (c.d. "vecchi frontalieri"), sia agli altri soggetti disciplinati dall'Accordo ("nuovi frontalieri").

Nelle more di tale integrazione nel Protocollo, viene disposta con la disposizione in esame, in via transitoria, l'equiparazione dei giorni di lavoro svolti in Italia in modalità di *smart working* a quelli svolti in Svizzera.

L'intervento, quindi, lascia immutato il vigente trattamento fiscale, ossia il versamento delle imposte in Svizzera con la conseguente corresponsione dei ristorni a favore dell'Italia, senza determinare effetti finanziari.

La misura di cui al comma 3 non determina effetti, sia in materia di scambio di informazioni sia nell'ambito dell'attività di accertamento, tenuto conto della circostanza che restano impregiudicate tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili al periodo antecedente alla data da cui decorre l'efficacia della eliminazione della Svizzera dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni per tutte le annualità del suddetto periodo.

Articolo 13

Tavolo interministeriale

La disposizione in esame reca l'istituzione di un tavolo interministeriale, avente lo scopo di discutere proposte in materia di sicurezza sociale e mercato del lavoro dei lavoratori transfrontalieri, ai fini della definizione di un apposito Statuto.

Considerato che, ai sensi del secondo periodo del comma 1, ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, la presente disposizione non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 14

Copertura finanziaria

La disposizione in esame prevede che, agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 8 valutati in 1,6



milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3, e 11, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede:



- quanto a 1,6 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4, della legge 26 luglio 1975, n. 386 che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
- per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.

Infine, prudenzialmente, il comma 2 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo in esame, al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.





Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

